



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE O DEGLI IMPIANTI ACQUISITI IN USO A TERZI O DA ISTITUTI SCOLASTICI.

Indice generale

Capo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

- Art. 1 Definizioni.
Art. 2 Oggetto e finalità.
Art. 3 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali.

Capo II – Disposizioni generali di riferimento per la gestione degli impianti sportivi comunali

- Art. 4 Forme di gestione degli impianti sportivi.
Art. 5 Utilizzo degli impianti e concessione in uso di spazi.
Art. 6 Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi.
Art. 7 Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi.

Capo III – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

- Art. 8 Affidamento in gestione delle palestre scolastiche comunali
Art. 9 Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di rilevanza primaria con significativa rilevanza economica
Art. 10 **Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di rilevanza primaria con modesta rilevanza economica**
Art. 11 Requisiti (dei quali devono essere in possesso i soggetti terzi) per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.
Art. 12 Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione.
Art. 13 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi.
Art. 14 Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione.

Capo VI– Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali.

- Art. 15 Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali.
Art. 16 Diritto di superficie
Art. 17 Durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi.
Art. 18 Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione.
Art. 19 Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

Capo I – Disposizioni transitorie e finali.

- Art. 20 Disposizioni transitorie e di rinvio.
Art. 21 Disposizioni finali ed entrata in vigore.

Allegato al Regolamento

- A Allegato A – Classificazione degli impianti sportivi comunali

Capo I – Principi e disposizioni generali di riferimento

Art.1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Zola Predosa;
- b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
- c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- e) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o al gestore dell’impianto.

Art.2 Finalità oggetto e riferimenti normativi

1. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere alla promozione della pratica sportiva e delle attività socio-ricreative ad essa correlate;
- realizzare la massima fruibilità dell’impianti sportivi in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all’area territoriale;
- dare piena attuazione all’art.8 del D.Lgs n.267 del 2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art.118 della Costituzione, una gestione dei servizi “partecipata” attraverso la collaborazioni di associazioni /società sportive senza scopo di lucro che sono anche utilizzatrici dei servizi.
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività delle altre associazioni;
- ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell’Amministrazione.

2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. L’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

Art. 3

Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi del Comune di Zola Predosa, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

- a) palestre scolastiche: impianti soggetti a particolari modalità di utilizzo compatibili con le esigenze delle attività didattiche delle scuole.
- b) impianti sportivi di rilevanza primaria con significativa rilevanza economica: che per la loro particolare struttura, funzionalità, elevata complessità tecnica gestionale e tipologia di attività che vi si svolgono hanno una rilevanza significativa in termini di profilo economico.
- c) impianti sportivi di rilevanza primaria con modesta rilevanza economica: che si configurano per la loro particolare struttura (es. complessi di impianti sportivi), funzionalità, tipologia di attività che vi si svolge e rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intera città o anche ad ambito sovraterritoriale;
- d) Impianti ad uso libero.

2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento dell'Amministrazione.

3. Gli impianti di rilevanza primaria hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale, anche per attività a livello agonistico espresse in ambito comunale e sovracomunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.

4. Le palestre scolastiche sono destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza e sono utilizzabili principalmente per l'attività sportiva promozionale in orario extrascolastico.

5. Gli impianti ad uso libero sono a disposizione in maniera gratuita a tutti cittadini nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.

6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Capo II – Disposizioni generali di riferimento per la gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 4

Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Zola Predosa, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure

di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall'Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea (vedi art. 13).

2. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato previste dalla normativa vigente (vedi art.12).

Art. 5

Utilizzo degli impianti e concessione in uso di spazi

1. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di associazioni, di società sportive o gruppi di cittadini è consentito sulla base e secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione degli spazi impianti sportivi comunali (approvato con del.C.C.n.94 del 2004) e prevede il pagamento della tariffa d'uso vigente stabilita dall'Amministrazione (ad esclusione degli impianti ad uso libero v.Art. 3 punto d).

2.L'Amministrazione può conferire al soggetto affidatario o gestore dell'impianto sportivo le attività relative alla programmazione complessiva dell'utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della definizione dell'assegnazione degli spazi d'uso tra i soggetti fruitori, nel rispetto comunque di quanto previsto dal vigente "Regolamento Comunale sulle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", dal vigente "Regolamento Comunale per l'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi" nonché dai vigenti Regolamenti d'uso dei vari impianti sportivi .

Art. 6

Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8, 9,10 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari così come specificato al successivo art.10.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi anche in forma associata.

Art. 7

Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività sportive garantendo la massima fruibilità degli impianti.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.
4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.
Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport.

Capo III – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 8

Affidamento in gestione delle palestre scolastiche comunali

1. L'Amministrazione può affidare direttamente la gestione di impianti di base come le palestre scolastiche che hanno rilevanza sociale/educativa/formativa connessa al contesto territoriale a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche - già comprese tra i soggetti di cui all'art. 6 - che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa per dimensionamento e diffusione della propria attività nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:
 - a) massima valorizzazione dell'attività sportiva rivolta ai ragazzi della scuola dell'obbligo;
 - b) l'ottimizzazione gestionale delle palestre in ragione delle loro potenzialità limitate, delle caratteristiche strutturali e della loro localizzazione;
 - c) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.
2. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

Art. 9

Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di rilevanza primaria con significativa rilevanza economica

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 quando debba procedere all'affidamento in gestione di:

- a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;
- b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive e, pertanto, sia valutabile la valorizzazione sociale dell'impianto legato al territorio. Ai fini dell'affidamento tali soggetti devono avere i requisiti di cui all'Art.11.

4. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione innovativi.

5. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

6. L'Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni progettuali:

- a) il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionale);
- b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
- c) l'ammontare dell'eventuale canone richiesto in relazione all'utilizzo delle strutture e dell'eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle attività soddisfacenti le esigenze essenziali della comunità locale.

7. L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10

Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di rilevanza primaria con modesta rilevanza economica

Gli impianti di rilevanza primaria con modesta rilevanza economica possono essere affidati ai soggetti di cui all'art. 6, oltre che con le procedure previste all'Art. 9, anche in forma diretta - attraverso provvedimento motivato - sulla base di una valutazione delle seguenti caratteristiche del soggetto:

- a) forte radicamento al contesto territoriale e forte connessione al quadro di sistema , inteso anche in termini di collaborazione con le associazioni/enti/federazioni che operano sul territorio.

- d) potenzialità di realizzare attività complementari all'attività sportiva (attività sportive/ricreative quali forme di valorizzazione della coesione sociale) in ragione del profilo di incidenza della struttura sportiva quale polo di attrazione per la comunità locale.
- e) capacità di ottimizzazione gestionale dell'impianto in termini anche di costi di gestione.
- f) coerenza delle tariffe praticate ai fruitori dei corsi sportivi – in special modo quelle praticate ai ragazzi della scuola dell'obbligo, ai portatori di handicap ed agli anziani – con il sistema tariffario previsto dall'Amministrazione per l'uso degli impianti;

Ai fini dell'affidamento tali soggetti devono avere in ogni caso i requisiti di cui all'Art.11.

Art.11

Requisiti per la partecipazione alle procedure per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 9 e dall'art. 10 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere associazioni sportive, cittadini e strutture sportive del Comune di Zola Predosa nelle proprie attività.
3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzato ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.
4. L'Amministrazione nel verificare l'accertamento del possesso dei requisiti terrà conto:
 - a) per la capacità di contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
 - b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
 - c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
 - d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

Art. 12

Criteri generali per l'affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione

1. L'Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 6 e secondo la procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:
 - a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;

a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione

a.3.) l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli operatori sportivi;

c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività degli impianti, con attenzione per quello locale;

d) disponibilità alla realizzazione di interventi per il miglioramento funzionale degli impianti, quando necessari, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;

e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto;

f) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto:

f.1.) delle potenzialità di razionalizzazione del budget funzionale alla gestione dell'impianto, con attenzione per le capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote partecipative erogate dall'Amministrazione, anche in funzione della stabilizzazione delle tariffe;

f.2.) delle potenzialità delle attività di fundraising connesse alla gestione dell'impianto ed alla gestione di attività correlate alle potenzialità comunicative delle strutture.

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione di impianti sportivi l'Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive degli impianti stessi.

Art. 13

Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

a) procedure di finanza di progetto (project financing);

b) procedure di concessione di costruzione e gestione sulla base della L.109/94 e successive modificazioni;

c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 14

Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o controllati dall'Amministrazione

1. L'Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art.4, 1° comma lett. d), può, affidare la gestione degli impianti sportivi a:

a)aziende speciali, anche consortili;

b)società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano;

c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate(vedi art. 4 comma d).

2. L'affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a favore di società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi.

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

Capo IV – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 15

Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8, all'art. 9 e all'art. 10 è regolato da apposita convenzione, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:

a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati;

b) la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;

c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso;

d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;

e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti.

2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 18.

Art. 16

Diritto di superficie

1. L'Amministrazione Comunale può costituire a favore di soggetti individuati tra quelli previsti dall'art. 6 del presente regolamento il diritto di superficie su impianti sportivi ed aree adiacenti di sua proprietà, qualora tale scelta consenta:

- a) l'ottimizzazione gestionale degli impianti sportivi ricompresi nell'area e la loro valorizzazione in rapporto al contesto sociale di riferimento;
- b) la realizzazione di miglioramenti strutturali degli impianti e di eventuali ampliamenti, connessi al loro più ampio utilizzo per la pratica sportiva e per attività complementari a forte valenza sociale;

2. L'individuazione del soggetto a favore del quale può essere costituito il diritto di superficie è effettuata sulla base di un confronto su proposte progettuali che evidenzino le finalità degli interventi realizzabili in termini coerenti con quanto stabilito dal precedente comma 1.

3. L'individuazione del soggetto a favore del quale può essere costituito il diritto di superficie può aversi anche direttamente, con riferimento ad associazioni e società sportive che abbiano consolidata esperienza e sostanziale radicamento nel contesto di riferimento per l'impianto, nonché dimostrino capacità progettuali ed operative per lo sviluppo di interventi complessi finalizzati ad una valorizzazione dell'uso pubblico sociale dell'impianto stesso.

4. Negli atti con i quali viene ad essere costituito il diritto di superficie, l'Amministrazione Comunale evidenzia gli interessi pubblici che essa intende valorizzare e sostenere, in conformità con quanto previsto dal precedente comma 1.

5. Nell'ambito degli atti costitutivi del diritto di superficie l'Amministrazione Comunale stabilisce che:

- a) alla scadenza del termine, il diritto si estinguerà e gli immobili torneranno in piena proprietà del Comune;
- b) gli edifici di nuova costruzione, gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti, le infrastrutture ed ogni miglioria apportata diverranno proprietà del Comune senza che da quest'ultimo sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta;
- c) il soggetto a favore del quale sia stato costituito il diritto di superficie dovrà riconsegnare l'area e quanto realizzato su di essa al Comune in buone condizioni di manutenzione.

Art. 17

Durata dell'affidamento in gestione

1. L'affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base all'art. 8, all'art. 9 e all'art. 10 del presente regolamento è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi.

2. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione.

3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza primaria non può comunque superare il periodo massimo dieci (10) anni.

La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando l'Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più annualità e comportanti eventuali investimenti correlati

4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole espresse contenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un (1) anno per la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.

Art. 18
Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.
2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori e può prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari.
3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili:
 - a) alle interazioni organizzative esplicitate;
 - b) al quadro delle prestazioni complessive;
 - c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione.
 - d) all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.
4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato.

Art. 19
Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell'impatto della stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento.
2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.
3. I risultati dell'analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono composti ed elaborati dall'Amministrazione in un quadro organico, che permetta di prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi.

Art. 20
Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Emilia-Romagna.

3. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Zola Predosa incompatibili con le norme in esso contenute.

Art.21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato "A" al Regolamento

Classificazione degli impianti sportivi

Classificazione Impianti sportivi comunali del Comune di Zola Predosa

a) impianti sportivi di rilevanza primaria con modesta rilevanza economica

1.

IMPIANTO SPORTIVO "ENRICO FILIPPETTI" DI RIALE	Via Risorgimento, 26 Riale	1 campo da calcio 1 campo da allenamento 1 pista polivalente 2 campi da calcetto 1 palestra polivalente
--	--------------------------------------	---

2.

IMPIANTO SPORTIVO "GIANCARLO MELOTTI" DI PONTE RONCA E CAMPETTO DEL CENTRO "TORRAZZA"	Via Matilde di Canossa, 2 Ponte Ronca	1 campo da calcio 1 campo da allenamento 2 campi da bocce 2 campi da tennis coperti 1 pista polivalente 1 campetto da calcetto
--	---	---

3.

PISCINA SCOPERTA DI GESSI	Via Piave, 3 – Gessi	2 vasche piscina
---------------------------	--------------------------------	------------------

b) impianti sportivi di rilevanza primaria con significativa rilevanza economica:

1.

PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAZOLA"	Via Risorgimento, 370 Zola Chiesa	1 Palestra polivalente 1 palestra al piano 1° 1 vasca piccola piscina 1 vasca grande piscina
--------------------------------------	---	---

c) Palestre scolastiche:

1.

PALESTRA SCUOLA MEDIA F.FRANCIA	Via degli Albergati, 30	1 palestra
------------------------------------	-------------------------	------------

2.

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PONTE RONCA	Via Risorgimento, 217 - <i>Ponte Ronca</i>	1 palestra non regolamentare
---	---	---------------------------------

3.

PALESTRA E "AUDITORIUM" SCUOLE ELEMENTARI ALBERGATI	Via degli Albergati, 28	1 palestra non regolamentare 1 palestrina piccola
--	-------------------------	---

4. Impianti ad uso libero.

Campetto da basket e campetto da calcio presso il Centro "Torrazza".